



## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I

#### Costituzione - Denominazione - Scopo - Durata e Sede

##### ARTICOLO 1 - Denominazione

- 1.1 E' costituita la Banca Popolare denominata "VENETO BANCA società cooperativa per azioni".
- 1.2 La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

##### ARTICOLO 2 - Durata e sede

- 2.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.
- 2.2 La società ha sede legale e direzione generale in Montebelluna (TV).
- 2.3 Essa può, con le autorizzazioni di legge, istituire o sopprimere succursali ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

##### ARTICOLO 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi tradizionali del credito popolare. A tal fine la società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la società può accordare ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

3.2 La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

3.3 La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Veneto Banca, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 385/93 e delle norme di legge in materia di gruppi, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

### TITOLO II

#### Patrimonio sociale - soci e azioni

##### ARTICOLO 4 - Patrimonio sociale

4.1 Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) da ogni altra riserva, avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti, o derivante dall'applicazione di norme di legge;
- d) dalla riserva da sovrapprezzo azioni.

##### ARTICOLO 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre), che possono essere emesse illimitatamente.

5.2 Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni, salva l'ipotesi di cui all'art. 13.

5.3 Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la società può conferire delega al consiglio di amministrazione per l'esercizio delle facoltà previste dagli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile.

5.4 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.

5.5 L'assemblea straordinaria dei soci del 28 aprile 2012 ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 2420 ter e 2443 del codice civile, la facoltà di deliberare ed emettere, a pagamento, in una o più volte, entro e non oltre il 31 dicembre 2016:

- obbligazioni interamente o parzialmente convertibili in azioni ordinarie Veneto Banca e/o obbligazioni con warrant per un controvalore di massimi complessivi nominali Euro 500.000.000,00 (cinquecento-milioni/00), da offrire in opzione ai soci ed ai portatori di obbligazioni convertibili Veneto Banca, con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni o dell'esercizio dei warrant, e con facoltà di determinare il prezzo di emissione e le altre caratteristiche e condizioni di tali strumenti finanziari e dell'offerta;
- massime numero 15.000.000 (quindicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre/00), per massimi nominali Euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), mediante uno o più aumenti scindibili del capitale sociale da offrire in opzione ai soci ed ai portatori di obbligazioni convertibili Veneto Banca, con facoltà di determinare il prezzo di emissione e le altre caratteristiche e

condizioni dell'offerta.

#### **ARTICOLO 6 – Prezzo delle azioni**

6.1 Su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, l'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto anche delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione.

6.2 Allo stesso valore complessivo, determinato ai sensi del precedente comma del presente articolo, ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto.

6.3 Il consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio, nonché stabilire il "contributo di sottoscrizione" che i nuovi soci dovranno pagare all'atto della sottoscrizione unitamente al prezzo delle azioni e agli interessi di conguaglio di cui all'art. 18.

#### **ARTICOLO 7 – Soci**

7.1 Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11.

7.2 Possono inoltre far parte della società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni, ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7.3 I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

7.4 Ai fini dell'ammissione nella società, è inoltre necessario che l'aspirante socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la società è attiva attraverso la rete commerciale propria e delle proprie controllate.

#### **ARTICOLO 8 - Formalità per l'ammissione a socio**

8.1 Chi intende diventare socio deve esibire al consiglio di amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla società in via generale.

8.2 Fino a quando il cessionario di azioni non abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione a socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

8.3 La cessione dell'intera partecipazione sociale, comunque rilevata dalla società, comporta automaticamente la perdita della qualità di socio.

#### **ARTICOLO 9 – Gradimento all'ammissione a socio**

9.1 Il consiglio di amministrazione delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio, tenendo conto in ogni caso dell'interesse della società, delle prescrizioni statutarie e dello spirito della forma cooperativa.

9.2 La deliberazione di ammissione deve essere annotata nel libro soci a cura del consiglio di amministrazione e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla società.

9.3 Contro il motivato rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può proporre istanza di revisione al collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione, a pena di decadenza. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del collegio dei probiviri, costituito ai sensi del presente statuto ed integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio.

#### **ARTICOLO 10 – Acquisto della qualità di socio**

10.1 La qualità di socio si acquista dopo l'accoglimento della domanda e allorché sia stata effettuata l'annotazione sul libro dei soci.

10.2 L'ammissione a socio s'intende decaduta se l'interessato non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa ovvero per intervenuta cessione dell'intera partecipazione sociale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8.

#### **ARTICOLO 11 - Cause di inammissibilità**

11.1 Non possono far parte della società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

11.2 I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla società, previo accertamento da parte del consiglio di amministrazione.

#### **ARTICOLO 12 – Limiti al possesso azionario**

12.1 Nessun socio o non socio può detenere azioni in misura eccedente il limite fissato dalla legge.

12.2 La società, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Per le azioni che risultassero eccedenti, la società non procede all'iscrizione nel libro soci e l'intestatario deve provvedere ad alienare le stesse entro un anno dalla contestazione della irregolarità. Trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla società.

#### **ARTICOLO 13 - Morte del socio**

13.1 In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società, purché procedano alla divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione, facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta, secondo le formalità previste dalla legge e dagli articoli 8 e 9 del presente statuto.

13.2 Qualora subentri una pluralità di eredi, e la quota non sia divisibile o, comunque, non si formi l'accordo fra di loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune per l'esercizio dei diritti sociali a termini di legge e del presente statuto.

13.3 In caso in cui gli eredi del socio defunto non fossero ammessi a soci nei termini di cui ai precedenti commi, le azioni sono rimborsate agli stessi secondo le disposizioni dell'art. 6.

#### **ARTICOLO 14 - Recesso del socio**

14.1 Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge con disposizioni inderogabili, con le modalità e gli effetti da essa previsti. E' pertanto escluso il recesso nel caso di proroga della durata della società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, nonché in ogni altro caso di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili dallo statuto sociale.

14.2 Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 6.

#### **ARTICOLO 15 – Esclusione del socio**

15.1 Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla società:

- a) coloro che abbiano costretto la società ad atti giudiziali per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse ed il prestigio della società;
- c) coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11;
- d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art. 6.

15.2 Il provvedimento di esclusione è immediatamente efficace e sarà notificato al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ai sensi di legge.

15.3 Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la società, il consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e compensare anche nei confronti dei terzi, in tutto o in parte, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ., il credito cui la società intenda imputarlo con il prezzo delle azioni di pertinenza del socio, stabilito dalla più recente delibera dell'assemblea assunta a sensi dell'art. 6, previo annullamento delle azioni il cui valore è oggetto della compensazione. Ove lo ritenga opportuno, la società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al medesimo prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma presente, imputando il controvalore alla riserva acquisto azioni proprie costituito ai sensi dell'art. 52 dello statuto sociale.

#### **ARTICOLO 16 - Annullamento delle azioni**

16.1 In ogni ipotesi di rimborso delle azioni si fa luogo al loro annullamento.

16.2 L'importo spettante a seguito del rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

#### **ARTICOLO 17 - Acquisto delle proprie azioni**

17.1 Il consiglio di amministrazione può disporre l'acquisto di azioni della società nei limiti della riserva di cui al successivo articolo 52, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore nominale delle azioni acquistate è prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del dieci per cento del capitale sociale.

17.2 Le azioni acquistate possono essere dal consiglio di amministrazione ricollocate oppure annullate.

#### **ARTICOLO 18 – Dividendo**

18.1 Il socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'assemblea qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

18.2 Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste il conto in cui sono registrate le azioni della società.

18.3 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano acquisiti alla società.

### **ARTICOLO 19 - Vincoli sulle azioni**

19.1 Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

19.2 In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in assemblea resta comunque riservato al socio.

19.3 Le azioni sono in ogni caso, per patto sociale, soggette fino dalla loro emissione a vincolo e privilegio in favore della società, a garanzia di ogni obbligazione e particolarmente di ogni credito, diretto e indiretto, anche se illiquido, che la società abbia a vantare a qualsivoglia titolo nei confronti del socio.

## **TITOLO III**

### **Organi sociali**

#### **ARTICOLO 20 - Organi sociali**

20.1 L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'assemblea dei soci;
- b) al consiglio di amministrazione;
- c) al presidente;
- d) al comitato esecutivo, se nominato;
- e) all'amministratore delegato, se nominato;
- f) al collegio sindacale;
- g) al collegio dei probiviri;
- h) alla direzione generale.

## **SEZIONE PRIMA**

### **Assemblea dei soci**

#### **ARTICOLO 21 - Convocazione delle assemblee**

21.1 L'assemblea dei soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal consiglio di amministrazione – oppure, occorrendo, dal collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione - presso la sede della società o in altro luogo del territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione.

21.2 Il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea oltre che nei casi previsti dalla legge, entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda scritta, con firme autenticate nei modi di legge, contenente gli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea alla data della domanda stessa.

#### **ARTICOLO 22 - Intervento all'assemblea e rappresentanza**

22.1 Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della società, almeno due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare per legge all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la società o presso le altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

22.2 La società, verificata la regolare iscrizione del richiedente nel libro dei soci, a norma dell'art. 10, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

22.3 Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

22.4 E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

22.5 Ogni socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

22.6 L'assemblea dei soci può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione purché consentano il collegamento sia audio che video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e che le modalità di svolgimento dell'assemblea non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione. Nel caso in cui si verificano ostacoli tecnici tali da impedire lo svolgimento o il proseguimento, mediante tali mezzi, delle adunanze assembleari, regolarmente costituite, impedendone la conclusione nel corso dello stesso giorno, il presidente, previa constatazione fatta risultare a verbale mediante la sintetica indicazione dei motivi, sospende la riunione. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'assemblea in tale sede ai sensi di legge e di statuto, che dovranno farsi risultare da apposito verbale. Per la trattazione degli argomenti, non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, l'assemblea deve essere riconvocata nei

termini di legge e di statuto. E' in ogni caso necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione, il tutto con modalità tali per cui tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto;
- d) del ricorrere di ciascuna delle suddette modalità dovrà essere dato atto nel verbale dell'assemblea; in tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario;
- e) nell'avviso di convocazione siano esplicitamente indicati i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

#### **ARTICOLO 23 – Competenza dell'assemblea**

23.1 L'assemblea ordinaria dei soci, oltre agli argomenti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza, approva le politiche di remunerazione nonché i piani basati su strumenti finanziari, a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

#### **ARTICOLO 24 – Regolamento assembleare**

24.1 Il funzionamento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. L'assemblea, con i quorum previsti dalla legge e dallo statuto per l'assemblea ordinaria, può deliberare, di volta in volta, di derogare ad una o più norme del regolamento.

#### **ARTICOLO 25 – Presidenza dell'assemblea**

25.1 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza di questi, da persona designata dagli intervenuti.

25.2 Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

25.3 L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario e sceglie fra i soci gli scrutatori. Nel caso di assemblea straordinaria, o quando il presidente lo reputi opportuno, la funzione di segretario è assunta da un notaio designato dal presidente.

#### **ARTICOLO 26 - Costituzione dell'assemblea**

26.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

26.2 L'assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un quarantesimo dei soci medesimi.

#### **ARTICOLO 27 - Validità delle deliberazioni dell'assemblea e modalità di voto**

27.1 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti in modo palese, fatto salvo per la nomina delle cariche sociali, che avviene a maggioranza relativa in modo segreto secondo quanto previsto dai successivi articoli 31, 42 e 47.

27.2 In caso di votazione in modo segreto, i soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

#### **ARTICOLO 28 – Proroga delle assemblee**

28.1 Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

28.2 Nella sua seconda seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

#### **ARTICOLO 29 - Verbale delle assemblee**

29.1 Le deliberazioni di ogni assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, verrà sottoscritto dal presidente della medesima, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

29.2 Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

## SEZIONE SECONDA

### Consiglio di amministrazione

#### ARTICOLO 30 - Composizione del consiglio di amministrazione

30.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da undici a quindici consiglieri, eletti dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero.

30.2 I consiglieri sono eletti dall'assemblea tra i soci aventi diritto di voto, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto sociale.

30.3 Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza l'essere legato alla società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera o di lavoro subordinato, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate.

30.4 I consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

30.5 Il consiglio si rinnova per cicli triennali, nel numero determinato dall'assemblea per il primo esercizio ("primo rinnovo"), secondo esercizio ("secondo rinnovo") e terzo esercizio ("terzo rinnovo"), in ragione di un terzo per ogni esercizio. Qualora la scadenza dei consiglieri non possa essere determinata per maturato triennio, essa viene stabilita secondo l'ordine progressivo indicato in ciascuna lista, come previsto al successivo articolo 31.

30.7 Almeno cinque consiglieri devono essere non esecutivi. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

30.8 Almeno tre consiglieri devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- a) non aver avuto con la società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative;
- b) non rivestire la carica di amministratore esecutivo in una controllata dalla società;
- c) non essere soci o amministratori o non avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della società;
- d) non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

30.9 Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai consiglieri, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società da essi amministrate. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

#### ARTICOLO 31 - Nomina del consiglio di amministrazione

31.1 All'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste, nelle quali ai candidati è assegnata dai presentatori una numerazione progressiva.

31.2 Possono presentare una lista il consiglio di amministrazione e un numero minimo di 500 soci, che risultino iscritti al libro dei soci da almeno novanta giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano il diritto di intervenire e votare in assemblea secondo le norme vigenti.

31.3 Le liste devono contenere un numero di candidati fino al numero massimo di Consiglieri di Amministrazione da eleggere, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, tra i quali dovranno essere compresi quelli in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 30 dello statuto, nel numero minimo indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

31.4 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

31.5 Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, mediante sottoscrizione apposta in calce alla stessa e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

31.6 La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata da un notaio oppure da un dirigente o quadro direttivo della società o di società del Gruppo appositamente delegati dal consiglio di amministrazione. La sottoscrizione della lista può altresì avvenire da parte di terzo appositamente delegato da uno o più soci presentatori con procura speciale autenticata da notaio, che andrà allegata alla lista in originale o in copia autenticata da notaio.

31.7 Unitamente alla lista devono essere depositati per ciascun candidato il curriculum professionale, contenente l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società, e la dichiarazione autenticata ai sensi di legge con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione, compreso, se del caso, quelli di indipendenza ai sensi di legge e di statuto.

31.8 Le liste che non rispettino tutte le formalità sopra indicate saranno considerate come non presentate.



31.9 All'assemblea i soci ricevono una scheda prestampata contenente le liste presentate e potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.

31.10 All'elezione alla carica di consigliere di amministrazione si procede come segue:

- a) nel caso di nomina dell'intero consiglio o di primo rinnovo, come definito dall'art.30 comma 5, e dall'art. 54 del presente statuto, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la "lista di maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati, un numero di amministratori pari a quello da nominare, diminuito di uno oppure di due secondo quanto di seguito previsto:
- (i) qualora i voti raccolti dalle restanti liste ("liste di minoranza") risultino cumulativamente non superiori al 25% dei voti espressi in assemblea, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto il nominativo indicato al primo posto della lista stessa (il "consigliere di minoranza");
  - (ii) qualora i voti raccolti dalle liste di minoranza risultino cumulativamente superiori al 25% dei voti espressi in assemblea, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste di minoranza vengono divisi successivamente per uno, due, tre e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere e i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto, andando a comporre un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati (i "consiglieri di minoranza");
- b) Invece, nel caso di secondo e terzo rinnovo, come definiti dall'art. 30, comma 5, del presente statuto, tutti gli amministratori da eleggere sono tratti dalla lista di maggioranza.

31.11 In caso di parità di voti tra le liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti si procede a votazione di ballottaggio tra le stesse, da parte dell'intera assemblea dei soci da convocarsi entro 30 giorni, mentre in caso di parità di quozienti si intende eletto il più giovane di età.

31.12 Ove sia stata presentata una sola lista, ovvero una sola lista sia stata ammessa, da essa sono tratti tutti i consiglieri di amministrazione.

31.13 Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista, il consiglio di amministrazione ha facoltà di presentare in Assemblea una scheda di voto pre-compilata contenente un elenco non vincolante di candidati. In tal caso, ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto, sia eliminando i candidati che non intende votare, sia aggiungendo eventualmente, in luogo di quelli eliminati, uno o più nuovi candidati. Risultano eletti i candidati che, all'esito dello scrutinio delle schede, hanno conseguito il maggior numero di voti e siano in possesso dei prescritti requisiti.

### **ARTICOLO 32 - Sostituzione degli amministratori**

32.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del consiglio di amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'assemblea, si provvede da parte del consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile.

32.2 Alla successiva nomina in sede assembleare si procede come segue:

- a) per la sostituzione di un consigliere di minoranza, l'assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede della società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dal presente statuto e dalla disciplina legale e regolamentare pro-tempore vigente;
- b) in tutti gli altri casi si provvede a termini di legge senza vincoli di lista.

32.3 Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

### **ARTICOLO 33 - Cariche consiliari**

33.1 Il consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

33.2 Il presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

33.3 Il consiglio può nominare fra i suoi membri un amministratore delegato e attribuire allo stesso, in via esclusiva, tutte le funzioni spettanti altrimenti al direttore generale. In tal caso non è consentita la coesistenza delle cariche di direttore generale e di amministratore delegato, ed all'amministratore delegato si applicano anche tutte le norme derivanti dallo statuto sociale e dall'ordinamento vigente disciplinanti le funzioni e le responsabilità del direttore generale, in quanto compatibili.

33.4 L'amministratore delegato, ove nominato, cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della società e deve riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

33.5 Delle decisioni assunte nell'ambito dei propri poteri l'amministratore delegato dà notizia al

consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

33.6 Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza od impedimento; in caso di assenza od impedimento anche del vice presidente, le funzioni sono assolte dall'amministratore delegato, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età, a meno che, in quest'ultimo caso, il consiglio di amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

33.7 Venendo meno nel corso dell'esercizio, il presidente o il vice presidente, il consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'art. 32, provvede alla sua nomina.

33.8 Il consiglio di amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio il direttore generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

#### **ARTICOLO 34 - Compenso degli amministratori**

34.1 L'assemblea ordinaria determina il compenso spettante ai consiglieri, nonché i gettoni di presenza da attribuire agli stessi per la partecipazione alle sedute del consiglio e del comitato esecutivo, stabilendone la decorrenza e durata.

34.2 La remunerazione dei consiglieri cui siano attribuite particolari cariche ai sensi dello statuto sociale, è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, e nel rispetto delle politiche di remunerazione stabilite dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 23.

34.3 Ciascun consigliere ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

#### **ARTICOLO 35 - Adunanze del consiglio**

35.1 Il consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso.

35.2 La convocazione è effettuata dal presidente, o da chi ne fa le veci, alternativamente mediante raccomandata, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate.

35.3 Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e modo.

35.4 Le riunioni possono essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza. In questo caso le riunioni devono intendersi svolte nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

35.5 Le adunanze sono presiedute dal presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

#### **ARTICOLO 36 - Deliberazioni del consiglio**

36.1 Il Consiglio delibera su proposta di uno dei suoi componenti o del direttore generale, se nominato.

36.2 Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.

36.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto di chi le presiede.

36.4 Gli amministratori sono tenuti a riferire al consiglio e al collegio sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una determinata operazione della società, precisandone il contenuto e la rilevanza.

#### **ARTICOLO 37 - Verbali del consiglio**

37.1 Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.

37.2 Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

#### **ARTICOLO 38 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione**

38.1 Il consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'assemblea. In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- b) la determinazione dell'indirizzo generale di gestione nonché la determinazione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari e delle operazioni strategiche della società;
- c) la valutazione del generale andamento della gestione;
- d) l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati dal presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- e) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo;
- f) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;



- g) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- h) l'adozione e il riesame, con periodicità almeno annuale, delle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 23;
- i) la determinazione dei sistemi di remunerazione e incentivazione per il personale più rilevante, quale identificato dalle politiche di remunerazione;
- j) la nomina e la revoca di un Comitato Remunerazioni, definendone la composizione, il compenso, le competenze e le regole di funzionamento;
- k) la nomina e la revoca del direttore generale;
- l) la nomina e la revoca, su proposta del direttore generale, degli altri componenti la direzione generale;
- m) la nomina e la revoca, su proposta del direttore generale e sentito il parere del collegio sindacale, dei responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, nonché la determinazione del relativo trattamento economico;
- n) la determinazione dell'assetto generale dell'organizzazione della banca e la determinazione dei regolamenti interni, nonché la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- o) le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della società ed i relativi regolamenti;
- p) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- q) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- r) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
- s) l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e la soppressione;
- t) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- u) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, quando l'operazione sia di importo superiore allo 0,1% del patrimonio netto contabile oppure determini una modifica alla composizione del gruppo bancario o riguardi l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10% delle azioni aventi diritto di voto di un'altra società;
- v) l'eventuale costituzione di commissioni o comitati con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

38.2 E' inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile.

#### **ARTICOLO 39 - Comitato esecutivo**

39.1 Il consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, e determinandone i limiti, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente e da tre membri nominati dal consiglio di amministrazione.

39.2 Il comitato esecutivo si riunisce di regola almeno ogni quindici giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

39.3 Il comitato esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il direttore generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

39.4 Le riunioni del comitato esecutivo possono essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici, con le modalità previste dall'art. 35 per il consiglio di amministrazione.

39.5 Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 37.

39.6 Delle decisioni assunte dal comitato viene data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

39.7 Il comitato esecutivo riferisce almeno ogni centottanta giorni al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### **ARTICOLO 40 - Deleghe**

40.1 In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo e all'amministratore delegato, se nominati, al direttore generale, ad altri componenti della direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

40.2 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del comitato esecutivo, ove nominato, e, anche per importi globali, al consiglio di amministrazione nella loro prima adunanza successiva.

40.3 Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente del consiglio di

amministrazione può assumere, su proposta del direttore generale, ogni determinazione, portando a conoscenza del consiglio alla sua prima adunanza le decisioni assunte.

## **SEZIONE TERZA**

### **Collegio sindacale e revisione legale**

#### **ARTICOLO 41 - Collegio sindacale**

41.1 L'assemblea ordinaria nomina, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ed aventi gli altri requisiti previsti dalla legge, i componenti il collegio sindacale e più precisamente il presidente del collegio sindacale, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti; ne fissa inoltre l'emolumento secondo le tariffe professionali previste.

41.2 I sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

41.3 Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, oltre alle cause di ineleggibilità e decadenza previsti dalla legge, l'essere legato alla società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi; l'essere componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera o di lavoro subordinato, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate. I sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

41.4 I componenti del collegio sindacale non possono comunque assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

41.5 Oltre agli emolumenti previsti spettano ai membri effettivi del collegio sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

#### **ARTICOLO 42 - Nomina e sostituzione dei sindaci**

42.1 L'intero collegio sindacale è nominato sulla base di liste, nelle quali i candidati, nel numero di cinque, sono elencati mediante un numero progressivo.

42.2 Possono presentare una lista il consiglio di amministrazione e un numero minimo di 500 soci, che risultino iscritti al libro dei soci da almeno novanta giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano il diritto di intervenire e votare in assemblea secondo le norme vigenti.

42.3 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

42.4 Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista mediante sottoscrizione in calce alla stessa e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

42.5 La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da un dirigente o quadro direttivo della società o di società del Gruppo appositamente delegato dal consiglio di amministrazione. La sottoscrizione della lista può altresì avvenire da parte di terzo appositamente delegato da uno o più soci presentatori con procura speciale autenticata da notaio, che andrà allegata alla lista in originale o in copia autenticata da notaio.

42.6 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni autenticate ai sensi di legge con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco.

42.7 Le liste che non rispettino le formalità sopra indicate saranno considerate come non presentate.

42.8 Ogni socio può votare una sola lista.

42.9 All'assemblea i soci riceveranno una scheda prestampata contenente le liste presentate e potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.

42.10 All'elezione del collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il presidente del collegio sindacale, un sindaco effettivo e un sindaco supplente;
- b) dalla lista risultata seconda per numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

42.11 In caso di parità di voti tra le liste si procederà a votazione di ballottaggio tra le stesse, da parte dell'intera assemblea dei soci da convocarsi entro 30 giorni.

42.12 Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il presidente del collegio sindacale, i due sindaci

effettivi e i due sindaci supplenti.

42.13 Nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina del presidente del collegio sindacale, dei due sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti con votazione segreta a maggioranza relativa a mezzo di schede in cui ciascun socio dovrà apporre il nome e il cognome del candidato scelto, nell'ambito delle candidature presentate in assemblea su iniziativa del consiglio di amministrazione, o di uno o più soci unitamente al deposito della prescritta documentazione.

42.14 Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale o di un sindaco effettivo subentra nella carica il sindaco supplente tratto dalla lista cui apparteneva il cessato.

42.15 Quando l'assemblea deve provvedere alla integrazione del collegio sindacale, la sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; mentre, qualora occorra sostituire sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, purché tali candidati abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.

### **ARTICOLO 43- Doveri e funzionamento del collegio sindacale**

43.1 Il collegio sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge;
- g) adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge.

43.2 Il collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

43.3 A tal fine, il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

43.4 Il collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

43.5 I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

43.6 Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

43.7 Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle Autorità di vigilanza di atti o fatti che possano costituire un'irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalla normativa vigente, il collegio sindacale segnala al consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

43.8 Il collegio sindacale si riunisce nei modi e termini previsti dalla legge.

43.9 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza o con l'ausilio di analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza. In tal caso, i sindaci partecipanti alla riunione devono sottoscrivere il verbale a suo tempo approvato alla prima occasione utile. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il presidente del collegio sindacale ed il verbalizzante.

### **ARTICOLO 44 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

44.1 Il consiglio di amministrazione, qualora obbligatorio per legge, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale.

44.2 Tale dirigente deve essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo complessivo non inferiore a un quinquennio, ovvero aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio quale revisore esperto in società di revisione

iscritte all'albo Consob.

44.3 Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi della disciplina vigente.

44.4 Per tutto quanto non previsto ai fini della regolamentazione dei poteri, dei doveri, delle modalità di esecuzione degli stessi, nonché delle responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si rinvia alle espresse disposizioni di legge.

#### **ARTICOLO 45 – Revisione legale dei conti**

45.1. La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi di legge, ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

45.2. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata dell'organo di controllo, dall'Assemblea, la quale provvede altresì a determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

45.3. L'incarico di revisione legale è revocabile nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge.

### **SEZIONE QUARTA**

#### **Collegio dei probiviri**

##### **ARTICOLO 46 - Collegio dei probiviri - Competenze**

46.1 L'assemblea ordinaria nomina fra i soci tre probiviri effettivi e due supplenti.

46.2 Essi durano in carica tre esercizi, e scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

46.3 Il collegio elegge nel suo seno un presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

46.4 Il collegio dei probiviri, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, a maggioranza assoluta e senza vincoli procedurali, con giudizio inappellabile, sui ricorsi di cui all'art. 9, comma terzo del presente statuto.

##### **ARTICOLO 47 – Nomina e sostituzione dei probiviri**

47.1 I membri del collegio dei probiviri sono nominati dall'assemblea con votazione segreta a maggioranza relativa a mezzo di schede in cui ciascun socio dovrà apporre negli appositi spazi il nome e il cognome del candidato, prescelto nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del consiglio di amministrazione e/o di uno o più soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

47.2 I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

### **SEZIONE QUINTA**

#### **Direzione e personale**

##### **ARTICOLO 48 - Direzione generale**

48.1 La direzione generale è composta dal direttore generale o dall'amministratore delegato qualora gli siano attribuite le funzioni di direttore generale ai sensi dell'articolo 33 dello statuto sociale, e dagli altri componenti nominati dal consiglio di amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

48.2 Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la direzione generale sono assunte dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

##### **ARTICOLO 49 - Funzioni del direttore generale**

49.1 Il direttore generale, o l'amministratore delegato quando nominato con funzioni di direttore generale, è il capo del personale; ha potere di proposta in materia di assunzioni, di promozione e di revoca; sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone poi al presidente per le conseguenti deliberazioni.

49.2 Il direttore generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, nonché a quelle del comitato esecutivo; coadiuvato dagli altri componenti della direzione generale, il direttore generale, o l'amministratore delegato quando nominato con funzioni di direttore generale, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale; sovrintende al funzionamento della società, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive del consiglio di amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

49.3 In caso di assenza od impedimento, il direttore generale, o l'amministratore delegato quando nominato con funzioni di direttore generale, è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione designato dal consiglio di amministrazione, o da chi

immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo.

#### **TITOLO IV**

##### **Rappresentanza e firma sociale**

###### **ARTICOLO 50- Poteri di firma**

50.1 La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, al vice presidente e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, anche temporaneo, al consigliere più anziano di età.

50.2 La rappresentanza sociale nei termini di cui al comma primo del presente articolo spetta altresì all'amministratore delegato, se nominato, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.

50.3 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

50.4 La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal consiglio di amministrazione a singoli consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

50.5 La firma sociale può essere altresì attribuita dal consiglio al direttore generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

50.6 Il consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti.

#### **TITOLO V**

##### **Bilancio**

###### **ARTICOLO 51 - Bilancio di esercizio**

51.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

51.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

###### **ARTICOLO 52 - Ripartizione utili**

52.2 Dall'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'assemblea, va innanzitutto destinata una quota pari a quella prevista dalla legge per la formazione e l'incremento della riserva legale.

52.3 Il residuo, detratta una congrua assegnazione alla riserva straordinaria nell'entità stabilita dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione nella misura non inferiore al 10%, sarà ripartito secondo le determinazioni dell'assemblea, sentito il consiglio di amministrazione, fra i soci quale dividendo e/o accantonato per costituire ulteriori riserve ed accantonamenti, compreso un'eventuale riserva per l'acquisto di azioni proprie e compresa un'eventuale assegnazione per opere di assistenza, beneficenza, cultura e di interesse sociale.

#### **TITOLO VI**

##### **Scioglimento e liquidazione**

###### **ARTICOLO 53 - Scioglimento e norme di liquidazione**

53.1 In caso di scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

53.2 Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

#### **TITOLO VII**

##### **Primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione**

###### **ARTICOLO 54 – Primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione**

54.1 Ai fini della prima applicazione dell'art. 30 del presente statuto, si intende come primo ciclo triennale ("primo rinnovo") del consiglio di amministrazione quello che decorre dall'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, e così via di triennio in triennio.

## VARIAZIONI AVVENUTE

In data 16 luglio 1966 viene costituita la Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, con rogito dott. Rosanna Turchetto Notaio in Cornuda, n. 8717 di rep., iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Treviso al n. 4616 del Registro delle Società. Essa risulta dalla fusione della Banca Popolare del Mandamento di Asolo costituita con atto 3 novembre 1946 n. 1180/636 di rep. Volpi Romero Notaio in Treviso e della Banca Popolare di Montebelluna costituita con atto 8 agosto 1877 n. 686/589 di rep. Dall'Armi dott. Giovanni Battista Notaio in Montebelluna.

Lo statuto della Società è stato modificato con deliberazioni del:

- 15 marzo 1970 approvate dal Tribunale di Treviso il 4 aprile 1970;
- 16 aprile 1972 approvate dal Tribunale di Treviso il 14 giugno 1972;
- 20 aprile 1975 approvate dal Tribunale di Treviso l'11 giugno 1975;
- 8 aprile 1979 approvate dal Tribunale di Treviso il 30 aprile 1979;
- 17 aprile 1993 approvate dal Tribunale di Treviso con decreto 26 aprile 1993, n. 1454/93;
- 30 aprile 1994 approvate dal Tribunale di Treviso con decreto 23 maggio 1994, n. 1628/94.

Con deliberazioni del 29 aprile 1995 è stata variata la denominazione sociale in "Banca Popolare Asolo e Montebelluna" e prorogata la Società al 31 dicembre 2100; nell'occasione è stato sostituito integralmente l'originario statuto. Le deliberazioni sono state approvate dal Tribunale di Treviso con decreto 3 giugno 1995, n. 1718, depositate presso la Cancelleria commerciale di detto Tribunale in data 20 giugno 1995 ed ivi iscritte al 19262 reg. d'ordine ed al n. 4616 reg. società.

Con deliberazioni del 6 novembre 1999 è stata variata la denominazione sociale in "Veneto Banca". La deliberazione è stata approvata dal Tribunale di Treviso con decreto 22 novembre 1999, n. 5590/99, depositata ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 30 novembre 1999 al 41999/1999/CTV0028 di protocollo.

Con deliberazioni del 14 gennaio 2000 è stato variato l'art. 5 a seguito dell'emissione di un prestito obbligazionario convertibile. La deliberazione è stata approvata dal Tribunale di Treviso con decreto 7 febbraio 2000, n. 341/00, depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 24 febbraio 2000 al PRA/8646/2000/CTV0005 di protocollo, ed ivi iscritta in data 2 marzo 2000.

Con deliberazioni del 29 aprile 2000 è stato variato l'art. 3 laddove riportata la denominazione del gruppo bancario. La deliberazione è stata approvata dal Tribunale di Treviso con decreto 30 maggio 2000, n. 2640/00, depositata ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 21 giugno 2000 al PRA/26478/2000/CTV0004 di protocollo.

Con deliberazioni del 2 febbraio 2001 è stato variato l'art. 5 a seguito della ridenominazione del capitale sociale in Euro, della possibilità di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle facoltà previste dagli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile e dell'emissione di un prestito obbligazionario convertibile, con contestuale attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di emettere ulteriori obbligazioni interamente o parzialmente convertibili in azioni ordinarie e/o obbligazioni con warrant. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 22 febbraio 2001 al PRA/9166/2001/CTV0166 di protocollo, ed ivi iscritta in data 7 marzo 2001.

Con deliberazioni del 25 marzo 2003 è stato variato l'art. 5 a seguito dell'emissione di un prestito obbligazionario convertibile. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 4 giugno 2003 al PRA/21428/2003/ITV0002 di protocollo, ed ivi iscritta in data 8 settembre 2003.

Con deliberazioni del 26 aprile 2003 è stato variato l'art. 5 a seguito dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di emettere obbligazioni interamente o parzialmente convertibili in azioni ordinarie e/o obbligazioni con warrant. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 4 giugno 2003 al PRA/21437/2003/ITV0002 di protocollo, ed ivi iscritta in data 16 settembre 2003.

Con deliberazioni del 2 dicembre 2004 sono stati variati l'art. 28 per la riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'art. 47 per la riduzione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e l'art. 49 riguardante la norma transitoria da applicarsi ai predetti due articoli. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 29 dicembre 2004 al PRA/57243/2004/CTVAUTO di protocollo, ed ivi iscritta in data 14 febbraio 2005.

Con deliberazioni del 21 giugno 2005 è stato variato l'art. 5 a seguito dell'emissione di un prestito obbligazionario convertibile. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 26 luglio 2005 al PRA/39301/2005/CTVAUTO di protocollo, ed ivi iscritta in data 28 luglio 2005.

Con deliberazioni del 28 giugno 2005 è stato integralmente modificato in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dalla riforma del diritto societario. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 26 luglio 2005 al PRA/39300/2005/CTVAUTO di protocollo, ed ivi iscritta in data 28 luglio 2005.

Con deliberazioni del 29 aprile 2006 è stato variato l'art. 5 a seguito dell'adeguamento del numero delle azioni di compendio al servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile e dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni interamente o parzialmente convertibili in azioni ordinarie e/o obbligazioni con warrant. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle



Imprese di Treviso in data 24 maggio 2006 al PRA/22750/2006/CTVAUTO di protocollo, ed ivi iscritta in data 1° giugno 2006.

Con deliberazioni Consiliare del 21 novembre 2006 è stato variato l'art. 5 a seguito di un aumento di capitale effettuato a valere sulla delega ricevuta dall'Assemblea. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 18 gennaio 2007 al PRA/3061/2007/CTVAUTO di protocollo, ed ivi iscritta in data 7 febbraio 2007.

Con deliberazioni del 23 gennaio 2007 è stato variato l'art. 5, a seguito dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, e gli art. 28 e 50 riguardanti la composizione del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 16 febbraio 2007 al PRA/8669/2007/CTVAUTO di protocollo, ed ivi iscritta in data 22 febbraio 2007.

Con deliberazioni del 14 dicembre 2007 è stata variata la denominazione sociale in "Veneto Banca Holding s.c.p.a." e sono stati variati gli art. 1, 5, 20, 30, 31, 37, 41, 44, 45, 46 e 48. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 27 dicembre 2007 al PRA/59315/2007/CTVAUTO di protocollo, ed ivi iscritta in data 28 dicembre 2007.

Con deliberazione del 27 maggio 2008 è stato variato l'art. 5, modificando l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, già concessa con delibera del 23 gennaio 2007. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 10 luglio 2008 al PRA/37079/2008/CTVAUTO di protocollo, ed ivi iscritta in data 11 luglio 2008.

Con deliberazione del 16 giugno 2009 è stato abrogato il titolo VII e la norma transitoria di cui all'art. 50 dello statuto sociale, aggiunti i nuovi articoli 23 (Competenza dell'assemblea), 24 (Regolamento assembleare) e 43 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), con nuova numerazione dei successivi articoli da 25 a 52 dello statuto sociale, nonché modificati gli articoli 17, 20, 22, 25 (ex 23), 27 (ex 25), 30 (ex 28), 32 (ex 30), 33 (ex 31), 35 (ex 33), 37 (ex 35), 38 (ex 36), 40 (ex 38), 42 (ex 40), 44 (ex 41), 45 (ex 42), 48 (ex 45). La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 22 giugno 2009 al PRA/45425/2009/CTVAUTO di protocollo, ed ivi iscritta in data 17 luglio 2009.

Con deliberazione del 26 febbraio 2010 è stato variato il numero delle deleghe per la rappresentanza dei soci in assemblea, introdotto un numero variabile di consiglieri di amministrazione ed il voto di lista per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché l'introduzione nello statuto sociale dei nuovi articoli 31 e 54 e rinumerazione/modifica degli articoli 10, 22, 27, 30, 31, 33, 40, 41, 45 e 46. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 3 marzo 2010 al PRA/9382/2010/CTVAUTO di protocollo, ed ivi iscritta in data 10 marzo 2010.

Con deliberazione del 25 gennaio 2011 è stata variata la denominazione sociale da "Veneto Banca Holding società cooperativa per azioni" a "Veneto Banca società cooperativa per azioni", con conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 28 gennaio 2011 al CEW/1045/2011/CTV0137 di protocollo, ed ivi iscritta in data 31 gennaio 2011.

Con deliberazione del 28 aprile 2012 sono stati variati gli articoli 34, 38 e 45, nonché l'art. 5 per l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale. La deliberazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 15 maggio 2012 al PRA/22108/2012/CTVAUTO di protocollo, ed ivi iscritta in data 16 maggio 2012.